



TRIBUNALE DI PRATO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Pisano	Presidente
dott. ssa Angela Maria Fedelino	Giudice
dott. ssa Maria Novella Legnaioli	Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso proposto da

Banca [REDACTED] S.p.A.

RICORRENTE

CONTRO

QUADRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

RESISTENTE

Con ricorso depositato il 20.11.2014 la Banca [REDACTED] spa ha richiesto la dichiarazione di fallimento della società Quadro srl in liquidazione con sede legale in Prato via Rimini 37, cancellata dal registro delle imprese il 29.11.13.

All'udienza del 28.11.14, tenutasi previa abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 15 co. 5 l. fall. stante l'imminente scadenza del termine di un anno dalla cancellazione di cui all'art. 10 l. fall., si è costituito il debitore ed ha contestato la sussistenza del credito della ricorrente, eccependo il conseguente difetto di legittimazione ad agire della stessa.

Udita la relazione del giudice delegato, il collegio ritiene che l'eccezione sia fondata.

A dimostrazione del proprio credito la banca ricorrente ha prodotto fotocopia di decreto ingiuntivo e di relata di notificazione con avviso di ricevimento; ha prodotto altresì il fascicolo di parte del relativo procedimento monitorio.

La società debitrice contestando il credito della ricorrente, ha dedotto che il decreto ingiuntivo non è stato ad essa notificato e che quindi il medesimo è privo di efficacia nei suoi confronti. In particolare la società ha contestato la conformità all'originale della

fotocopia del decreto ingiuntivo con allegata la relazione di notificazione, relazione che a suo dire si riferirebbe non al decreto predetto, ma all'istanza di correzione di questo con relativo provvedimento di correzione in calce, emesso successivamente dallo stesso giudice di Pistoia e notificato alla debitrice. A tale scopo ha evidenziato come nella fotocopia, che comprende ricorso per decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo con relata 13.7.11 di omessa notificazione del decreto ingiuntivo, istanza di correzione con pedissequo decreto e relata 14.9.11 di notificazione di questi ultimi, manchi il timbro di collegamento tra il decreto ingiuntivo e l'istanza di correzione e come il cronologico indicato nella relata di notificazione 14.9.11 del decreto di correzione sia quello di quest'ultimo, portando il decreto ingiuntivo un diverso numero di cronologico.

A fronte di tale contestazione sarebbe stato onere della banca, che del decreto ingiuntivo si vuole avvalere, produrre la copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo con relativa relazione di notificazione.

In mancanza, non risulta la dimostrazione della definitività del decreto e questo non ha efficacia probatoria del credito nei confronti della debitrice.

Ne consegue che la prova del credito deve essere dalla ricorrente fornita in altro modo.

A tale scopo la documentazione allegata dalla banca (quella medesima contenuta nel fascicolo monitorio) non è assolutamente idonea a fornire tale dimostrazione, mancando sia il contatto di conto corrente (che non è quello prodotto come allegato 3) sia quasi tutti gli estratti di conto corrente, che sono allegati solo con riferimento agli anni successivi al 2005 mentre il rapporto è sorto nel 1995, come si evince dalla sentenza emessa nei confronti dei fideiussori.

Il medesimo credito, inoltre, è stato ritenuto integralmente inesistente dal giudice di Pistoia nel giudizio di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo promosso dai fideiussori.

Difetta, pertanto, la prova del credito della ricorrente e, di riflesso, la legittimazione della medesima a richiedere il fallimento.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla occorre disporre in ordine alle spese non avendone la resistente richiesto il rimborso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Prato, il 28.11.14.

Il Presidente
Dott. Nicola Pisano

Il Cancelliere
Biondi Anna

DEPOSITATO IL
02 DIC 2014
TRIBUNALE DI PRATO